

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto in oggetto recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 riordinando le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni.

Il citato Testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative introdotte con la tecnica della "novella". Si provvede, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, a distanza di quasi quindici anni dalla sua emanazione nel 2005, all'elaborazione di un nuovo testo unico che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.

La direttiva (UE) 2018/1808 modifica e aggiorna la direttiva AVMS, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale ed intende creare e garantire il corretto funzionamento di un mercato unico dell'Unione europea per i servizi di media audiovisivi, contribuendo nel contempo alla promozione della diversità culturale e fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori. In particolare si vuole:

- estendere alcune regole audiovisive alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi su determinati servizi di social media;
- introdurre flessibilità sulle restrizioni applicabili alle trasmissioni televisive;
- rafforzare la promozione dei contenuti europei;
- proteggere i bambini e affrontare il tema dell'odio in modo più efficace;



- rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, in special modo con riguardo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni.

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di cui all'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
- b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
- c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e



- razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
- e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;
- f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
- h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
- i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee



misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di coregolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;

l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

m) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;

n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

Il presente provvedimento sostituisce il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", nel rispetto dei principi di delega di cui all'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

A fronte del crescente utilizzo dei nuovi servizi, le misure adottate dalla direttiva UE 2018/1808, recepite nel presente decreto, rafforzano alcuni principi importanti sia per gli utenti che per il mercato audiovisivo. Primo fra tutti quello del paese di origine, con l'introduzione di disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero.

Alle proibizioni già presenti nel TUSMAR contro l'istigazione all'odio e alla violenza, si è aggiunto il divieto a commettere pubblica provocazione ai reati di terrorismo. Tali norme sono applicate anche alle piattaforme di condivisione di video che dovranno creare un meccanismo "trasparente e facile da usare" per consentire agli utenti di segnalare i contenuti ritenuti pericolosi.

Nel decreto in esame, anche in base al recepimento della direttiva 1808/2018 (UE), sono state previste norme commisurate ad assicurare un'adeguata tutela della dignità



umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore.

Le principali modifiche hanno riguardato i seguenti articoli:

- **articoli 1 e 2:** sostituiscono gli articoli 1 e 1-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, riguardanti "Oggetto e ambito di applicazione" e "Ambito di applicazione per i servizi di media audiovisivi e radiofonici"; sono state inserite le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video;
- **art. 3:** è stato rafforzato il principio del paese di origine con l'introduzione di disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero;
- **art.4:** sono state aggiornate ed implementate le definizioni;
- **art. 5:** sono stati integrati i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video;
- **art. 6:** sono state inserite la promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video e le misure connesse. Le attività di promozione e monitoraggio citate sono svolte, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- **artt. da 7 a 9:** riprendono sostanzialmente i contenuti degli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;



- **art. 10:** la disposizione riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 9 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, elencando le funzioni che il Ministero dello sviluppo economico svolge in materia a legislazione vigente e prevedendo che presso il citato Ministero opera, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori;
- **art. 11:** la disposizione riprende i contenuti dell'art. 10 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, elencando le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia. In particolare, la disposizione ribadisce che l'Autorità esercita le competenze previste dalle norme del presente decreto, nonché quelle già attribuite dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico;
- **art. 12:** la disposizione riprende i contenuti dell'art. 11 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;
- **artt. da 13 a 15 (Titolo II – Capo IV):** riprendono i contenuti degli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177
- **artt. da 16 a 32 (Titolo III):** riprendono sostanzialmente i contenuti del Titolo III del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;
- **art. 32–bis:** sono riportate le nuove misure e gli specifici divieti per i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, in riferimento alla dignità umana. Le proibizioni riguardano l'istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE o in violazione dell'art. 604 bis c.p., e pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541. Le sanzioni sono demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- **art. 32–ter:** è previsto l'obbligo per i fornitori di servizi di media di sviluppare piani d'azione sull'accessibilità finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Presso l'Autorità è istituito per la prima volta il Punto di contatto unico online facilmente



accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico per fornire informazioni e raccogliere reclami sulle questioni relative all'accessibilità;

- **art. 32-quater:** introduce disposizioni di natura procedurale;
- **artt. da 33 a 37:** riprendono sostanzialmente i contenuti delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;
- **art. 38:** riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 34 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;
- **art. 39:** riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 38 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.;
- **art. 40:** riproduce i contenuti dell'art. 35-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
- **artt. 41 e 42:** sono introdotti in attuazione della direttiva UE 2018/1808 riportando le disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, specificando il ruolo dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video che stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana e il controllo da parte dell'Autorità su di essi e le misure di tutela che questi devono osservare nell'espletamento dei loro servizi;
- **artt. da 43 a 49 (Titolo IV – Capo IV):** sostituiscono il Capo IV del Titolo IV del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, introducendo modifiche e integrazioni alle disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti;
- **art. 45** si recepiscono le indicazioni della Direttiva 2018/1808, che, al fine di assicurare maggiore equilibrio tra le esigenze di protezione dei consumatori e le istanze delle emittenti televisive, di maggiore libertà nella pianificazione della distribuzione degli spazi pubblicitari, introduce un sistema più flessibile in tema di limiti di affollamento, tenendo conto delle nuove realtà di mercato.

In particolare, il 39° Considerando chiarisce al riguardo che: “È importante che le emittenti dispongano di maggiore flessibilità e possano decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso dei telespettatori. È altresì necessario, tuttavia, mantenere un livello sufficiente di tutela



dei consumatori in materia, dal momento che una siffatta flessibilità potrebbe esporre il pubblico a una quantità eccessiva di pubblicità in prima serata. Dovrebbero pertanto applicarsi limiti specifici nelle fasce orarie comprese tra le 6.00 e le 18.00 e tra le 18.00 e le 24.00”.

A tale scopo, sono state introdotte due fasce orarie (6-18,00 e 18,00-24,00), nelle quali le trasmissioni pubblicitarie non devono essere superiori alla soglia del 20% per ciascuna fascia oraria.

Risulta dunque superato il sistema fissato dall'art. 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, basato sui concetti di "ora d'orologio" e "orario giornaliero di programmazione".

I nuovi limiti risultano così strutturati:

- del 7% fino al 31 dicembre 2022 e 6% dal 1 gennaio 2023 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo – 12% ora;
- del 20%, per le emittenti private in chiaro;
- del 15% per le emittenti a pagamento;
- radio 20% ambito nazionale; 25 ambito locale; 10% ambito comunitario;
- reti locali 25%
- **art. 48:** riguarda l'inserimento di prodotti; viene fatta una distinzione circa i programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009; l'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma. Nell'ambito dei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini. Resta salvo il fatto che i programmi



che contengono inserimento di prodotti devono rispettare delle prescrizioni e osservare dei divieti.

- **art. 50:** sostituisce l'art. 42 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;
- **art. 51:** sostituisce l'art.43 del vecchio testo prevedendo norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione che tengono conto delle mutate condizioni di mercato, le quali vedono la presenza sempre più rilevante delle diverse piattaforme multinazionali.

Con la sentenza 3 settembre 2020 (causa C-719/18) Vivendi SA contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e nei confronti di Mediaset SPA la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ritenuto contrario al diritto dell'Unione europea l'art. 43, comma 11, T.U.S.M.A.R. (D.lgs. 177/2005), in quanto pur muovendo dal rilevante interesse generale di tutela del pluralismo nei media, comporta una restrizione della libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 49 TFUE, contraria al principio di proporzionalità.

Per adeguarsi ai principi della Corte Europea si prevede un obbligo di notifica in caso di superamento delle soglie e una approfondita istruttoria (a seguito delle notifiche, ovvero d'ufficio o su segnalazione di chi vi abbia interesse), per la verifica della lesione del pluralismo sulla base dei criteri fissati nella norma.

Ove l'Autorità, a seguito dell'istruttoria, riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti.

In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva, l'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. Viene individuata una nozione più articolata e sostanziale di controllo, in aderenza ai principi espressi dalla Corte.



- **artt. da 52 a 58:** sono previste misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi. All'art. 55 è stata prevista la possibilità di richiedere ai fornitori di servizi di media contributi finanziari, proporzionati e non discriminatori, da impiegare per la produzione audiovisiva europea. All'Autorità è stata demandata la predisposizione della relazione alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2021 e, in seguito, ogni due anni;

Va premesso che il sistema di riserve in favore delle opere europee costituisce uno degli strumenti usati dal legislatore tanto per promuovere la diversità culturale che per favorire la nascita e lo sviluppo del mercato audiovisivo interno.

La ratio delle disposizioni va ricercata nei principi ispiratori dell'Unione Europea (cfr. art. 3 del trattato) ovvero nella salvaguardia della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli nonché nel rispetto del valore della diversità culturale e linguistica.

Sotto tale profilo, particolare attenzione è stata data alla valorizzazione e promozione di opere europee ed in particolare di opere in espressione originale italiana ovunque prodotte e di opere di produttori indipendenti.

Si prevedono (artt. 53 e 54) sia obblighi di programmazione in favore di opere europee in generale, di cui una quota deve essere riservata a opere (cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari) originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte, che obblighi di investimento termini di pre acquisto, acquisto o produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti.

Si precisa che sia per i servizi media lineari che a richiesta, tali obblighi sono previsti anche a carico dei fornitori che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte a consumatori in Italia anche se essi operano in altro Stato membro, salvo che abbiano un fatturato o un pubblico di modesta entità.



- **artt. da 59 a 66 (Titolo VIII):** sostituiscono il Titolo VIII del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, introducendo modifiche e integrazioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- **artt. 67 e 68:** sostituiscono gli articoli 51 e 52 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 introducendo modifiche e integrazioni di natura ordinamentale e di coordinamento. In particolare le modifiche apportate dall'articolo 68 sono dovute alla necessità di adeguare l'apparato sanzionatorio ai più recenti arresti giurisprudenziali. L'articolo 68 prevede l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli impianti di radiodiffusione sonora di soggetti che operano in virtù di concessione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, interpretando in tal senso l'art. 68, comma 1, del decreto legislativo in esame. La proposta origina dalla impossibilità, secondo oramai pacifica giurisprudenza (si veda da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 1088918 del 07/05/2018) di applicare il regime sanzionatorio previsto dall'art. 98 del d.lgs. n. 259/2003 ai soggetti che operano in virtù di un titolo abilitativo diverso dall'autorizzazione generale, prevista dall'art. 25 del d.lgs. n. 259/2003. Nella specie, secondo la giurisprudenza, l'art. 68, comma, 1 del decreto legislativo in esame, che prevede l'applicazione del predetto regime sanzionatorio anche ai soggetti esercenti attività di radiodiffusione, sarebbe applicabile solo in relazione al citato art. 25, ovvero a seguito di mutamento del titolo abilitativo dalla concessione all'autorizzazione generale, che allo stato coinciderebbe con il passaggio dell'emittenza radiofonica da un sistema analogico ad uno digitale, come accaduto per l'attività di diffusione televisiva. Detta interpretazione determina il mantenimento di un anacronistico doppio binario tra gli esercenti attività di radiodiffusione che rimangono esclusi dall'applicazione del codice delle comunicazioni e tutti gli altri soggetti che a qualsiasi ragione impiegano lo spettro radioelettrico, anche e soprattutto con riferimento al regime sanzionatorio previsto dal predetto codice. Ed invero, la violazione sull'uso di impianti radiofonici in tecnica analogica determina non l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ma la disattivazione



dell'impianto come previsto dalla concessione, rendendo il sistema di regolamentazione farraginoso e disomogeneo. Ad una sostanziale parità di impiego dello spettro radioelettrico conseguirebbe una non giustificata e giustificabile differenza di trattamento a seconda della natura del tipo di attività svolta. Di qui la necessità di semplificare il sistema di regole applicabili attraverso l'equiparazione del regime applicabile agli operatori radiofonici a quelli di tutti gli altri utilizzatori dell'etere, consentendo altresì al Ministero di svolgere una credibile e certa attività repressiva di condotte anti doverose, in tutti gli ambiti di utilizzo dello spettro radioelettrico. La norma proposta prevede, al comma 2, di chiarire le disposizioni in materia di sanzioni amministrative irrogate alle emittenti radiotelevisive locali. Infatti, ai sensi dell'art. 1 comma 930 della legge 296/2006 nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, sia essa in ambito locale che nazionale, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'art. 98 del decreto legislativo n. 259/03 sono state ridotte a un decimo. Successivamente, l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 120/2012, ha inserito il comma 5-bis all'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 (cfr. comma 6 dell'articolo 67 del decreto legislativo in esame) ovvero: "La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del presente articolo si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1°(gradi) agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dell'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonché ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.". Detto articolo 67 disciplina esclusivamente le sanzioni di competenza dell'Autorità. A seguito di due circolari del 28/09/2012 e 07/11/2012 del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni – Divisione 2 di staff dipartimentale, con le quali è stata data una interpretazione letterale del dispositivo di cui al comma 5 bis dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 (cfr. comma 6 dell'articolo 67 del decreto legislativo in esame), l'ulteriore riduzione citata delle sanzioni irrogate alle emittenti



radiotelevisive locali ai sensi degli articoli 97 e 98 del Codice è stata applicata anche alle sanzioni di competenza del Ministero;

- **art. 69:** riproduce i contenuti dell'art. 53 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
- **artt. 70 e 71:** recano la disciplina delle abrogazioni e introducono norme transitorie e di coordinamento;
- **art. 72:** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- **art. 73:** dispone che il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Relazione tecnica

Lo schema di decreto in oggetto recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 riordinando le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni.

Il citato Testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative introdotte con la tecnica della "novella"¹. Si provvede, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, a distanza di quasi quindici anni dalla sua emanazione nel 2005, all'elaborazione di un nuovo testo unico che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.

Le modifiche normative introdotte sono volte a disciplinare le attività degli operatori del settore e sono, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non è stata introdotta nessuna disposizione che possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica. L'attuazione del nuovo testo unico sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 72.

Nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 3 della legge di delega n.53 del 22 aprile 2021, il presente Testo Unico dei media digitali definisce un quadro regolatorio adeguato alle definizioni e alle disposizioni contenute nella citata direttiva UE 2018/1808.

In riferimento alle singole disposizioni che compongono il presente decreto, dal punto di vista finanziario, si rappresenta quanto segue.

- **Articoli 1 e 2:** sostituiscono gli articoli 1 e 1-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, disciplinando l'oggetto e l'ambito di applicazione del presente decreto. Rispetto alle

¹ Maggiori modifiche del TUSMAR:

- decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, che ha introdotto disposizioni relative alla tutela dei valori dello sport;
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 che, in recepimento della direttiva 2010/13/UE, ha introdotto numerose modifiche in materia di definizioni, pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti;
- decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, che ha apportato alcuni correttivi al decreto legislativo n. 44 del 2010, in materia di tutela dei minori, pubblicità e promozione delle opere audiovisive europee;
- decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, che ha interamente sostituito il Titolo VII del TUSMAR in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, in tal modo adeguandosi anticipatamente alle previsioni contenute nella nuova Direttiva UE 2018/1808.



precedenti previsioni, sono state inserite le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e definitoria e pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Art. 3:** è stato rafforzato il principio del paese di origine con l'introduzione di disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e definitoria e pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4: sono state aggiornate ed implementate le definizioni. Stante la natura ordinamentale e definitoria delle disposizioni, si rappresenta che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5: sono stati integrati i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video. Stante la natura ordinamentale di tali previsioni, si rappresenta che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Art. 6:** sono state inserite la promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video e le misure connesse. Le attività di promozione e monitoraggio citate sono svolte, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di adempimenti che rientrano nell'ambito istituzionale di operatività delle Amministrazioni in questione.
- **Articoli da 7 a 9:** riprendono sostanzialmente i contenuti degli articoli 5, 7 e 8 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le modificazioni introdotte sono di tipo ordinamentale e regolatorio e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **Art. 10:** la disposizione riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 9 d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, elencando le funzioni che il Ministero dello sviluppo economico svolge in materia a legislazione vigente e prevedendo che presso il citato Ministero opera, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Al riguardo, si rappresenta che il Comitato indicato già esercita le proprie funzioni presso il Ministero dello sviluppo economico e svolgerà i compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e



strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano nel suo ambito istituzionale di operatività. Dall'attuazione della disposizione in questione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Art. 11:** la disposizione riprende i contenuti dell'art. 10 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, elencando le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia. In particolare, la disposizione ribadisce che l'Autorità esercita le competenze previste dalle norme del presente decreto, nonché quelle già attribuite dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico. Le modifiche e le integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e procedurale e pertanto dalle stesse non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Si precisa che la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti dall'AGCOM per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie previste dal presente testo unico si realizza mediante contributi posti a carico dei soggetti vigilati. Dall'attuazione delle disposizioni in questione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 12:** la disposizione riprende i contenuti dell'art. 11 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Trattasi di norma di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **Articoli da 13 a 15 (Titolo II – Capo IV):** riprendono i contenuti degli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Trattasi di norme di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **Articoli da 16 a 32 (Titolo III):** riprendono sostanzialmente i contenuti del Titolo III del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le modificazioni introdotte sono di tipo ordinamentale e procedurale e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **Art. 32:** riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 32 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Si tratta di disposizioni aventi natura ordinamentale e procedurale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 32-bis:** sono riportate le nuove misure e gli specifici divieti per i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana, in riferimento alla dignità umana. Si tratta di disposizioni aventi natura ordinamentale e procedurale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 32-ter:** è previsto l'obbligo per i fornitori di servizi di media di sviluppare piani d'azione sull'accessibilità finalizzati a rendere costantemente e progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Trattasi di adempimenti posti a carico



dei fornitori dei servizi e pertanto, dalle disposizioni in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alla previsione di cui all'articolo 32 ter che introduce un Punto di contatto unico online facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, e disponibile al pubblico, non si tratta di una nuova unità organizzativa bensì di un'attività informativa, di comunicazione e trasparenza che sarà assolta dall'autorità competente con gli ordinari mezzi informatici attualmente nella disponibilità dell'amministrazione.

Dalla disposizione in questione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Art. 32-quater:** introduce disposizioni di natura procedurale, che dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **Articoli da 33 a 37:** riprendono sostanzialmente i contenuti delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Si tratta di disposizioni aventi natura ordinamentale e procedurale, che pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 38:** riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 34 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le modificazioni introdotte hanno natura ordinamentale e procedurale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 39:** riprende sostanzialmente i contenuti dell'art. 38 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle modificazioni recate all'apparato di vigilanza e sanzionatorio in questione, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 40:** riproduce i contenuti dell'art. 35-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Si tratta essenzialmente di disposizioni di tipo ordinamentale, dalle quali, pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Artt. 41 e 42:** sono stati introdotti in attuazione della direttiva UE 2018/1808, riportando le disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, specificando il ruolo dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video che stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana, le misure di tutela che questi devono osservare nell'espletamento dei loro servizi e il controllo da parte dell'Autorità su di essi. Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale o che prevedono adempimenti posti a carico dei fornitori dei servizi; dalle stesse, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Riguardo ai compiti dell'Autorità, si precisa che le relative spese di funzionamento sono finanziate dai soggetti che operano nei settori regolati e che l'Autorità



gode di autonomia nell'esecuzione del proprio bilancio. Dall'attuazione delle disposizioni in questione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Articoli da 43 a 49** (Titolo IV – Capo IV): sostituiscono il Capo IV del Titolo IV del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, introducendo modifiche e integrazioni alle disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti. Le modificazioni introdotte hanno essenzialmente natura ordinamentale e procedurale; le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 50:** sostituisce l'art. 42 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Le modificazioni introdotte hanno essenzialmente natura ordinamentale e procedurale; le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 51:** sostituisce l'art.43 del vecchio testo prevedendo norme a tutela del pluralismo delle fonti di informazione che tengono conto delle mutate condizioni di mercato, le quali vedono la presenza sempre più rilevante delle diverse piattaforme multinazionali. Le modificazioni introdotte hanno essenzialmente natura ordinamentale e procedurale; le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Articoli da 52 a 58** (Titolo VII): sostituiscono il Titolo VII del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 introducendo modifiche e integrazioni di natura ordinamentale, che pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Articoli da 59 a 66** (Titolo VIII): sostituiscono il Titolo VIII del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 introducendo modifiche e integrazioni di natura ordinamentale, che pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Artt. 67 e 68:** sostituiscono gli articoli 51 e 52 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 introducendo modifiche e integrazioni di natura ordinamentale e di coordinamento. In particolare le modifiche apportate dall'articolo 68 sono dovute alla necessità di adeguare l'apparato sanzionatorio ai più recenti arresti giurisprudenziali.

Dal punto di vista finanziario, pertanto, si rappresenta l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica.

- **Art. 69:** riproduce i contenuti dell'art. 53 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **Artt. 70 e 71:** recano la disciplina delle abrogazioni e introducono norme transitorie e di coordinamento. Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- **Art. 72:** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Relativamente al comma 3, il quale riguarda gli oneri finanziari connessi agli adempimenti di competenza dell'AGCOM, complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente decreto, l'autorità provvede con i proventi di un contributo finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del presente decreto operanti sul territorio nazionale. L'entità della contribuzione è fissata dall'Autorità con propria deliberazione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi dei soggetti obbligati realizzati nel territorio nazionale, in conformità alla procedura di cui al comma 65. Dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Art. 73:** dispone che il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

6 AGO. 2021

Il Rappresentante Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA
(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo Economico

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di decreto in oggetto sostituisce il decreto legislativo n. 177 del 2005 (TUSMAR), basandosi sulla stessa analisi tecnico finanziaria e, pertanto, non prevede alcuna ulteriore disposizione di spesa che possa determinare effetti per il bilancio dello Stato, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il citato TUSMAR aveva subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative introdotte con la tecnica della "novella". Sono trascorsi ormai 15 anni dall'emanazione del testo unico del 2005, e molte delle previsioni in esse contenute, non toccate direttamente dalla Direttiva, richiedono un aggiornamento e un maggiore coordinamento con le disposizioni ammodernate dagli interventi legislativi europei.

Ragioni di chiarezza, di semplificazione normativa, l'opportunità di provvedere, a distanza di quasi quindici anni, a una revisione organica delle modifiche legislative intervenute negli anni, in modo da racchiudere in un unico atto normativo le disposizioni in tema di sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e trasporre le nuove disposizioni della direttiva in un contesto armonizzato ed in linea con l'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali spingono a cogliere l'occasione di semplificare, aggiornare e rendere più organico il quadro normativo in materia, estremamente variegato e composito in ragione di una pluralità di interventi legislativi stratificatisi nel tempo.

Nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 3 della legge di delega n.53 del 22 aprile 2021 il presente "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi" definisce un quadro regolatorio adeguato alle definizioni e alle disposizioni contenute nella citata Direttiva UE 2018/1808.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 che devono essere recepite andranno a modificare il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il citato Testo unico ha già subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative introdotte con la tecnica della "novella". Sono trascorsi ormai 15 anni dall'emanazione del testo unico del 2005, e molte delle previsioni in esse contenute, non toccate direttamente dalla Direttiva, richiedono un aggiornamento e un maggiore coordinamento con le disposizioni ammodernate dagli interventi legislativi europei.

Il citato Testo unico ha già subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative introdotte con la tecnica della "novella". Si citano, in ordine di tempo, le modifiche più rilevanti intervenute:

- il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, che ha introdotto disposizioni relative alla tutela dei valori dello sport;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 che, in recepimento della direttiva 2010/13/UE, ha introdotto numerose modifiche in materia di definizioni, pubblicità, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti;

- il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, che ha apportato alcuni correttivi al decreto legislativo n. 44 del 2010, in materia di tutela dei minori, pubblicità e promozione delle opere audiovisive europee;
- il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, che ha interamente sostituito il Titolo VII del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, in tal modo adeguandosi in via anticipata alle previsioni contenute nella direttiva in recepimento.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, si ravvisa l'opportunità di provvedere, nel recepimento della Direttiva e, a distanza di quasi quindici anni dall'emanazione del testo unico del 2005, all'elaborazione di un apposito codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva in un contesto armonizzato ed in linea con l'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

La normativa è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

È all'esame del Parlamento il decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce il Testo unico dei servizi media digitali.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La disposizione in oggetto, data la propria radice che risiede nella Direttiva 2018/1808, è strutturalmente compatibile con l'ordinamento comunitario.

2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non sono presenti incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il recepimento della Direttiva 2018/1808 è richiesto a tutti gli Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nella disposizione in oggetto, le nuove definizioni normative sono state introdotte apportando le necessarie modifiche, abrogazioni e integrazioni alle definizioni contenute nel Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in coerenza con quanto disposto dalla norma comunitaria oggetto del recepimento. Con la nuova disciplina, coerentemente con il dettato comunitario, si intende adeguare le vigenti disposizioni al nuovo scenario caratterizzato dalle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute, al fine di produrre ricadute positive sul mercato, la tutela degli utenti, la competitività.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, si ritiene maggiormente rispondente l'opportunità di provvedere, a distanza di quasi quindici anni dall'emanazione del testo unico del 2005, all'elaborazione di un apposito codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 in un contesto armonizzato ed in linea con l'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali, in assoluta aderenza con i principi e le disposizioni del dettato comunitario sotto tutti i profili, inclusi quelli della cosiddetta *better regulation*.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il nuovo testo unico dei servizi di media e audiovisivi, adottato secondo le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808, andrà a sostituire il decreto legislativo 177/2005.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il testo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*) e dei criteri direttivi da questa fissati all'articolo 3. Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del decreto legislativo di recepimento.

Relazione Air - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Provvedimento: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio

Amministrazione competente: Ministero dello Sviluppo Economico

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il settore delle comunicazioni elettroniche è un decisivo fattore abilitante dell'economia, consumatori e imprese hanno sempre maggior necessità di poter accedere ai dati e, più in generale, ad internet in modo veloce e sicuro.

In data 14 novembre 2018 è stata approvata la direttiva (UE) 2018/1808¹ che modifica la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione della realtà di mercato.

La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 novembre 2018, ed è entrata in vigore il 19 dicembre dello stesso anno. La direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) dell'UE regola il coordinamento a livello dell'Unione della legislazione nazionale su tutti i media audiovisivi, per le trasmissioni televisive tradizionali così come per i servizi di media audiovisivi su richiesta.

La Commissione Europea con la predisposizione della proposta vuole definire un quadro regolatorio adeguato alle definizioni e alle disposizioni contenute nella citata Direttiva UE 2018/1808.

L'evoluzione tecnologica e la convergenza tra la televisione e i servizi internet hanno cambiato notevolmente le abitudini degli utenti, fruitori dei servizi di media audiovisivi un tempo solo tramite il mezzo televisivo. I nuovi tipi di contenuti quali quelli generati dagli utenti si sono rivelati, anche in Italia, in aumento, soprattutto nella fascia di popolazione più giovane.

Destinatari del decreto

Il decreto in esame si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, includendo, pertanto, in tale ambito tutti i soggetti che a vario titolo concorrono alla produzione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di

¹ *Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio* del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=pl>

programmi radiofonici e di programmi – dati, anche ad accesso condizionato, nonché alla fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

L'avvento delle piattaforme digitali ha comportato un ampliamento del novero di soggetti che contribuiscono ad alimentare *l'Informativa Economica di Sistema* (IES) per effetto di alcune innovazioni legislative. Coerentemente col mutare del quadro normativo di riferimento, sono state via via oggetto della raccolta sistematica dei dati le piattaforme di intermediazione pubblicitaria online, compresi i motori di ricerca e i social network, le piattaforme di video sharing e video streaming e le testate online, fino ad arrivare all'Informativa per l'anno 2021, che è stata riprogettata per raccogliere i dati anagrafici e contabili delle società fornitrici di servizi di intermediazione online, offerti in Italia².

In relazione alle dimensioni del settore dei servizi di media audiovisivi in Italia, dai dati riferibili all'ultima *Relazione annuale AGCOM*³ ed, in particolare, dai dati desumibili dal ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) si evince che nel settore sono attualmente attivi oltre 4.000 soggetti, nazionali ed esteri, operanti sui mercati italiani dei media tradizionali, principalmente Tv e radio, e innovativi come operatori e piattaforme di pubblicità online e operatori video on demand. Quest'ultima fattispecie di servizi ha avuto una netta evoluzione soprattutto grazie alla domanda lato utente, che, specie nel periodo pandemico, ha accelerato il processo di adozione e penetrazione dei servizi media offerti dalle piattaforme online come i sopracitati servizi di video-on-demand.

Destinati ad avere impatti sulla futura disciplina dei contenuti audiovisivi online sono anche i due regolamenti *Digital Services Act (DSA)* e *Digital Markets Act (DMA)*, proposti dalla Commissione europea il 15 dicembre scorso.

In parallelo a queste attività, la Commissione ha adottato alcune misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza determinata da Covid-19. Ne sono un esempio: *l'Action Plan to support recovery and transformation of the media and audiovisual sectors* (c.d. Media Action Plan). Il documento, sul presupposto che i mercati dell'audiovisivo, particolarmente colpiti dalla pandemia, sono essenziali per la democrazia, la diversità culturale e la sovranità digitale dell'Europa, individua tre aree di attività (Recover, Transform, Enable ed Empower) e dieci azioni concrete, per aiutare il settore a fronteggiare la crisi. L'obiettivo è facilitare l'accesso ai mercati finanziari stimolando gli investimenti, nonché promuovendo la doppia transizione digitale ed ecologica, garantendo, al contempo, la resilienza del settore nell'eventualità di future crisi sistemiche; lo *European Democracy Action Plan* (c.d. EDAP), focalizzato sulla tutela dei valori fondamentali, quali il pluralismo dei media e il contrasto alla disinformazione, con l'obiettivo di garantire un corretto svolgimento dei processi elettorali in Europa.

La pandemia ha stimolato quindi, una specifica riflessione sugli effetti economici e sociali della crisi sanitaria sul mercato audiovisivo e sulle possibili misure di policy e regolamentari utili a contrastarne gli effetti e ad assicurare la tutela di valori fondamentali (democrazia, pluralismo e correttezza

² Delibera n. 161/21/CONS.

³ *Relazione annuale 2021 AGCOM sull'attività svolta e sui programmi di lavoro*, pag. 48 -

<https://www.agcom.it/documents/10179/23560628/Documento+generico+26-07-2021/32d25996-0a6b-4e0b-a303-0c1e9152e4cc?version=1.1>

dell'informazione). La comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020, *Piano d'azione per la democrazia europea*⁴, costituisce al riguardo un riferimento ineludibile.

I settori dei mezzi di informazione e degli audiovisivi in Europa, e in particolare anche in Italia, sono stati fondamentali per tenere i cittadini informati e intrattenerli durante la pandemia di COVID-19. La domanda di informazioni e notizie verificate è aumentata notevolmente, mentre film, serie o videogiochi sono stati la principale fonte di intrattenimento durante i mesi di confinamento.

Un ambiente mediatico libero, diversificato e dinamico è essenziale per rafforzare le società aperte e democratiche e per alimentare la diversità culturale dell'Europa. L'Europa è una potenza artistica e culturale. Sfruttare le potenzialità del mercato unico europeo per coltivare la diversità culturale andrà complessivamente a beneficio dei settori dei media, degli audiovisivi e della cultura in senso lato.

Il settore dei media nel suo complesso comprende svariate imprese che producono e distribuiscono contenuti, che condividono sinergie e il cui valore si basa sulla proprietà intellettuale. Il settore è composto in gran parte da PMI, sebbene alcune imprese più grandi del settore dei media abbiano dimensioni tali da integrare attività mediatiche in vari settori e lungo tutta la catena del valore. Il settore dei media nel suo complesso contribuisce alla creazione di posti di lavoro e alla crescita, registrando un fatturato superiore al 3 % del PIL⁵.

L'ecosistema culturale e creativo, di cui le industrie dei mezzi di informazione e degli audiovisivi sono parte integrante, è stato profondamente colpito dalla pandemia. Durante i confinamenti generalizzati del secondo trimestre del 2020 l'editoria d'informazione ha registrato una diminuzione dei proventi della pubblicità compresa tra il 30 % e l'80 %⁶, mentre per la televisione il calo è stato del 20 %⁷.

Le PMI europee del settore dei media affrontano gravi problemi di liquidità, mentre la disoccupazione è aumentata, e molti professionisti dei media e giornalisti, in particolare quelli con condizioni lavorative precarie o che sono liberi professionisti, si sono trovati senza un reddito. Le sale cinematografiche hanno subito un crollo delle entrate (con perdite stimate a 100 000 EUR per schermo al mese durante il confinamento), mentre le riprese di nuovi film, programmi e serie televisive sono state in molti casi interrotte e spesso non possono fare affidamento su polizze assicurative che siano adatte a coprire eventi come una pandemia mondiale.

Parallelamente la crisi ha accelerato le principali tendenze in atto da tempo nella tecnologia digitale. Durante i periodi di confinamento le piattaforme online hanno rafforzato la loro posizione di mercato, avviato nuovi servizi e richiamato un nuovo pubblico. Anche le nuove piattaforme online di social media, basate in gran parte su contenuti audiovisivi, hanno registrato record di download, in particolare tra gli utenti giovani⁸.

La crisi sanitaria ha prodotto diversi effetti sulla televisione nel 2020, a fronte della domanda crescente di informazione, sotto il profilo economico si registra una contrazione dei ricavi del settore (-5,2%), dovuta in particolare alla riduzione della raccolta pubblicitaria (-11%) che, come anticipato, risente in modo più importante della crisi macroeconomica. Anche se in misura inferiore, si assiste

⁴ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2250

⁵ Stime della Commissione europea basate su dati Eurostat e altre fonti, tra cui OEA e Statista

⁶ <http://www.newsmediaeurope.eu/news/covid-19-and-the-news-media-journalism-always-comes-at-a-cost>

⁷ OEA, Ampere Analysis, ottobre 2020

⁸ A titolo di esempio: <https://www.businessinsider.com/tiktok-app-2-billion-downloads-record-setting-q1sensor-tower-2020-4?r=US&IR=T>

anche alla riduzione dei ricavi da abbonamenti e pubblicità delle televisioni a pagamento (-0,5%) dovuta soprattutto alla riduzione nei palinsesti di contenuti premium di particolare attrattiva (sport) che sono stati interrotti nel lockdown.

Anche nel settore radiofonico, nell'ultimo anno sono cambiate le abitudini degli italiani a causa delle restrizioni alla mobilità e, in particolare, delle riduzioni degli spostamenti in auto (-67% dell'utilizzo di automobili), dell'ampio ricorso al lavoro agile (+64% del lavoro in casa), nonché per le limitazioni alle interazioni sociali che di fatto hanno comportato un maggiore presenza nelle abitazioni private⁵³. Solitamente l'ascolto della radio si concentra nei tragitti per raggiungere il luogo di lavoro e nelle fasce orarie mattutina e pomeridiana (cosiddetto drive time). Durante la prima parte dell'emergenza, si è osservata una contrazione del numero degli ascoltatori della radio (-17%) mentre è aumentato il tempo di ascolto. A fronte di tale riduzione si rileva un aumento dell'ascolto attraverso altri device quali la tv, lo smartphone, il pc, il tablet e gli smart speaker, con un consolidamento della fruizione nell'ambiente domestico. Non sorprende, pertanto, come, in virtù delle predette misure di contenimento, l'audience radiofonica sia scesa di circa il 12%, anche nel secondo trimestre del 2020. In particolare, nel corso del mese di maggio in seguito alla graduale riapertura delle attività e alla ripresa della mobilità, la fruizione del mezzo è incrementata sebbene non abbia del tutto recuperato le performance dell'anno precedente. Si intravede, tuttavia, la possibilità che le modifiche alle abitudini al consumo del mezzo osservate nella prima fase e, in particolare, il ricorso a nuovi device, nonché la fruizione in occasioni prima inedite per buona parte dell'audience, possano consolidarsi e condurre allo sfruttamento delle potenzialità della radio come strumento di intrattenimento anche da casa⁵⁵. La pandemia ha prodotto effetti sul mercato radiofonico. Nel corso del 2020, le risorse complessive sono passate da 692 milioni di euro a 535 milioni, subendo una contrazione del 22,7%. Si è così interrotta la dinamica crescente che aveva contraddistinto il settore negli anni precedenti. L'evoluzione dei ricavi evidenzia le difficoltà di un comparto strettamente correlate alle peculiarità del modello di business del mezzo, caratterizzato dalla rilevanza della pubblicità quale fonte prevalente di ricavo il cui andamento è a sua volta strettamente correlato alle fasi del ciclo economico. Nel 2020, infatti, i ricavi derivanti dalla vendita di inserzioni radiofoniche sono diminuiti del 27,4%, portando il valore complessivo a 387. Nella stessa direzione, ma assai meno accentuata, è la contrazione degli introiti da riscossione del canone per il servizio pubblico radiofonico (-10%), che, nel 2020, si attesta su valori totali pari a 95 milioni di euro. In termini di assetti competitivi, a gennaio 2021, è intervenuta un'operazione di cessione d'azienda afferente alle attività, ai marchi e ai titoli abilitativi riferibili a Radio Freccia da parte dell'Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria a favore del gruppo RTL 102.5 che ha comportato un ampliamento del perimetro di consolidamento societario. In questo contesto, si assiste tuttavia a un lieve incremento del livello di concentrazione del settore, con un indicatore HHI che continua comunque a mantenersi su livelli piuttosto bassi appena al di sopra i 1.000 punti. La leadership di mercato è sempre appannaggio della RAI che risente meno degli altri operatori degli effetti dell'emergenza sanitaria e raggiunge il 25% del mercato complessivo, registrando un aumento (+3,2 punti percentuali). Al secondo posto, con una dinamica opposta (-2,2 punti percentuali) troviamo il Gruppo Fininvest che ottiene una quota del 14,2%. Il terzo operatore, in base ai ricavi complessivi del settore, è GEDI, che nel 2020 realizza una quota, in contrazione, pari al 9,4%; quindi si collocano, RTL, Radio Dimensione Suono, Radio Italia e Gruppo Sole 24 ore. Il panorama dell'offerta radiofonica si compone, infine, di altri attori nazionali, fra cui il Gruppo Kiss Kiss, Centro di Produzione (Radio Radicale), Associazione Radio Maria, e numerose

altre emittenti radiofoniche locali superstation e syndacation con un peso più contenuto. Complessivamente tali emittenti rappresentano infatti circa un terzo delle risorse totali.

In definitiva, se negli anni precedenti al 2020 il comparto radiofonico aveva dimostrato una certa dinamicità a fronte delle trasformazioni industriali che lo hanno interessato, gli effetti congiunturali e sociali della pandemia hanno comportato un'inversione di tale tendenza. Da un lato, i processi di concentrazione industriale e di ricerca di alleanze strategiche e commerciali intervenute a partire dal 2016, dall'altro, la graduale – e ancora in corso – transizione alla tecnologia digitale (DAB, DAB+ e DMB-VR), hanno influito sugli assetti e sulle dinamiche competitive dei servizi radiofonici con effetti sulla sostanziale tenuta del settore in termini di risorse complessive rispetto ai media tradizionali.

Le nuove opportunità che interessano tutti i settori della società e dell'economia a livello globale, se da un lato offrono importanti vantaggi in termini di crescita economica, in ragione della molteplicità dei servizi a carattere innovativo forniti online, dove ogni cittadino può porsi, nell'immediato, al centro dell'intrattenimento, dall'altro rappresentano nuovi rischi legati al contenuto che potrebbe essere nocivo, alla gestione dei dati personali e alla sicurezza.

In tale contesto, le previsioni innovative introdotte dal nuovo TUSMAR sembrano particolarmente utili, in un'ottica di integrare le specifiche misure già previste per garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo e di stabilire limiti per i video generati dagli utenti e condivisi sulle piattaforme, qualora la fornitura di contenuti audiovisivi costituisca una funzionalità essenziale del servizio.

Le piattaforme per la condivisione di video devono adottare tali misure, nell'ambito dell'autoregolamentazione o della co-regolamentazione, dotandosi di un meccanismo adeguato a proteggere i dati personali dei minori dagli usi commerciali.

Si ravvisa, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, l'opportunità di provvedere, a distanza di quasi quindici anni dall'emanazione del testo unico del 2005, all'elaborazione di un apposito codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva in un contesto armonizzato ed in linea con l'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.

La nuova direttiva SMAV è un punto di partenza importante che segna un cambio di passo da parte della Commissione Europea traducibile, in un intervento regolatorio più diretto, ma non invasivo. L'approccio della Commissione Europea di riaffermare la centralità dell'individualità umana nell'ecosistema digitale sottraendolo alle piattaforme, viene riaffermata e rafforzata con il Digital Service Act e con il Digital Market Act. La nuova strategia europea "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", è un tassello nell'ambito di una politica più ampia che si sta sviluppando con una ulteriore serie di atti normativi come la legge sui mercati digitali, ma anche con la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e quello sulla governance dei dati.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La Direttiva (UE) 2018/1808 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 14 novembre 2018, recante modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa alla fornitura di servizi di media in considerazione dell'evoluzione della realtà del mercato, regola il coordinamento a livello dell'Unione della legislazione nazionale su tutti i media audiovisivi, per le trasmissioni televisive tradizionali così come per i servizi di media audiovisivi su richiesta.

La nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, compresi i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. Le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo.

Nel contesto descritto, l'intervento all'esame consentirà di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione per non corretto recepimento della Direttiva europea.

La direttiva (UE) 2018/1808 modifica e aggiorna la direttiva AVMS, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale ed intende creare e garantire il corretto funzionamento di un mercato unico dell'Unione europea per i servizi di media audiovisivi, contribuendo nel contempo alla promozione della diversità culturale e fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori.

In particolare, i principali risultati che si prefigge di raggiungere la direttiva in recepimento sono:

- riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
- prevedere apposite norme per i video generati dagli utenti e condivisi sulle piattaforme, qualora la fornitura di contenuti audiovisivi costituisca una funzionalità essenziale del servizio;
- aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al d. Lgs. n. 177/2005;
- prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
- prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza in special modo con riguardo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni;
- rafforzare le misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei

fornitori dei servizi media;

- prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità
- garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo;
- semplificare i procedimenti di autorizzazione.
- promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;

A fronte del crescente utilizzo dei nuovi servizi, le misure adottate dalla Direttiva UE 2018/1808, recepite nel presente decreto, rafforzano alcuni principi importanti sia per gli utenti che per il mercato audiovisivo.

Primo fra tutti quello del paese di origine con l'introduzione di disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero.

Alle proibizioni già presenti nel TUSMAR contro l'istigazione all'odio e alla violenza, si è aggiunto il divieto a commettere pubblica provocazione ai reati di terrorismo. Tali norme sono applicate anche alle piattaforme di condivisione di video che dovranno creare un meccanismo "trasparente e facile da usare" per consentire agli utenti di segnalare i contenuti ritenuti pericolosi.

Nel presente decreto sono state previste norme commisurate ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Con la nuova disciplina, coerentemente con il dettato comunitario, si intende adeguare le vigenti disposizioni al nuovo scenario caratterizzato dalle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute, al fine di produrre ricadute positive sul mercato, la tutela degli utenti, la competitività. Il grado di raggiungimento verrà monitorato dalle amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda i principali indicatori di cui l'Amministrazione si potrà avvalere per seguire nel corso del tempo l'attuazione degli interventi normativi ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati, sempre facendo riferimento a quanto riportato nella relazione annuale dell'AGCOM, i principali indicatori di riferimento, in linea con lo spirito della nuova normativa europea, possono essere qualitativamente individuati nel generale ambito del rispetto del pluralismo, declinato nelle diverse accezioni previste dal dettato comunitario: rispetto del pluralismo "esterno" descrivibile attraverso indicatori quali, ad esempio, la verifica della variazione dell'indice di concentrazione degli operatori nei settori della TV in chiaro o a pagamento, rispetto del pluralismo

“interno”, verificabile attraverso il c.d. “pluralismo informativo” inteso, ad esempio, come numero di ore di programmi di informazione, rispetto del pluralismo “sociale” quantificabile, sempre a titolo di esempio, come la percentuale di tempo di parola lasciata ai diversi soggetti sociali nei telegiornali, ed infine rispetto del pluralismo “culturale” nell’ambito degli obblighi di programmazione e di investimento di risorse economiche, misurabile, ad esempio, in base alle quote di programmazione di opere di produzione nazionali o europee⁹.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L’opzione di lasciare inalterato l’assetto normativo vigente renderebbe lo Stato italiano passibile di procedura di infrazione, dato che si avrebbe una diversità di regime normativo in materia di servizi di media audiovisivi rispetto a quanto previsto a livello di Unione europea. L’opzione 0 non è quindi da prendere in considerazione.

L’opzione 1 consiste nel mero recepimento delle disposizioni della Direttiva mediante trasposizione diretta di queste nel citato Testo unico di cui al d. Lgs. n. 177/2005.

L’opzione 2 consiste nell’opzione 1, recepimento della Direttiva, cogliendo l’occasione di semplificare, aggiornare e rendere più organico il quadro normativo in materia, estremamente variegato e composito in ragione di una pluralità di interventi legislativi stratificatisi nel tempo.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il recepimento della Direttiva produrrà un impatto molto significativo non solo nel settore dei servizi media, ma nell’intero ecosistema economico digitale, in un contesto che è andato ben oltre i confini del settore radiotelevisivo. L’esigenza di base è creare un quadro normativo e regolamentare equo e rispondente alle necessità del mercato con l’obiettivo di creare un *level playing field* tra gli operatori tradizionali e gli over the top che, agendo “al di sopra/oltre la rete”, non si configurano né come broadcasters né come editori e pertanto sfuggono a tutte le innumerevoli disposizioni normative previste per tali categorie.

Il recepimento della direttiva in ambito nazionale, oltre a scongiurare gli effetti negativi derivanti dall’apertura di procedure di infrazione a carico della Stato italiano, avrà conseguenze vantaggiose sui diversi soggetti i cui interessi sono coinvolti dalla normativa in esame.

L’evoluzione tecnologica e la convergenza tra la televisione e i servizi internet hanno cambiato notevolmente le abitudini degli utenti, fruitori dei servizi di media audiovisivi un tempo solo tramite il mezzo televisivo. I nuovi tipi di contenuti quali quelli generati dagli utenti si sono rivelati, anche in Italia, in aumento, soprattutto nella fascia di popolazione più giovane. A fronte del crescente utilizzo dei nuovi servizi, le misure adottate dalla Direttiva UE 2018/1808, recepite nel presente

⁹ *Indicatori di monitoraggio dell’azione regolamentare – settore media in Relazione Annuale AGCOM 2021, pag. 85*
<https://www.agcom.it/documents/10179/23560628/Documento+generico+26-07-2021/32d25996-0a6b-4e0b-a303-0c1e9152e4cc?version=1.1>

decreto, rafforzano alcuni principi importanti sia per gli utenti che per il mercato audiovisivo.

Primo fra tutti quello del paese di origine con l'introduzione di disposizioni più chiare per individuare lo Stato membro competente ad adottare la procedura in caso di violazioni nei confronti delle emittenti televisive e dei fornitori di servizi a richiesta le cui trasmissioni hanno carattere transfrontaliero.

Le nuove opportunità che interessano tutti i settori della società e dell'economia a livello globale, se da un lato offrono importanti vantaggi in termini di crescita economica, in ragione della molteplicità dei servizi a carattere innovativo forniti online, dove ogni cittadino può porsi, nell'immediato, al centro dell'intrattenimento, dall'altro rappresentano nuovi rischi legati al contenuto che potrebbe essere nocivo, alla gestione dei dati personali e alla sicurezza.

Il decreto avrà un impatto positivo, in quanto alle proibizioni già presenti nel TUSMAR contro l'istigazione all'odio e alla violenza, si è aggiunto il divieto a commettere pubblica provocazione ai reati di terrorismo. Tali norme sono applicate anche alle piattaforme di condivisione di video che dovranno creare un meccanismo "trasparente e facile da usare" per consentire agli utenti di segnalare i contenuti ritenuti pericolosi.

Nel presente decreto sono state previste norme commisurate ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore.

Sono state integrate le specifiche misure già previste per garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo. Le piattaforme per la condivisione di video devono adottare tali misure, nell'ambito dell'autoregolamentazione o della co-regolamentazione, dotandosi di un meccanismo adeguato a proteggere i dati personali dei minori dagli usi commerciali.

Apposite norme sono inoltre stabilite per i video generati dagli utenti e condivisi sulle piattaforme, qualora la fornitura di contenuti audiovisivi costituisca una funzionalità essenziale del servizio.

E' stato aggiornato l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Sono inoltre stabilite regole più forti a salvaguardia degli utenti, e specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sono state rafforzate le misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi media.

Secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità sono state previste norme per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità. La revisione delle norme concede, in particolare, alle emittenti televisive maggiore flessibilità per quanto riguarda la fascia oraria in cui è possibile trasmettere gli annunci pubblicitari. Il limite complessivo del 20 % del tempo di trasmissione è comunque mantenuto nelle fasce orarie comprese tra le 6:00 e le 18:00 e le 18:00 e le

24:00 per non esporre il pubblico ad una quantità eccessiva di pubblicità nel "prime time".

E' stata introdotta la promozione dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video.

Sono stati aggiornati i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza, in special modo con riguardo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni.

Infine, il decreto potrà avere un impatto positivo anche sulle piattaforme digitali, chiamate a conformarsi a standard comuni a livello europeo, scongiurando il rischio di normative diverse a seconda del paese in cui operano, a vantaggio del buon funzionamento del mercato interno.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

Effetti sulle PMI e sulle imprese audio visive

Data la natura e i campi di applicazione delle disposizioni della direttiva, non sono prevedibili effetti specifici sulle PMI.

La trasposizione del TUSMAR è destinata ad ingenerare effetti benefici sulle imprese audio visive.

La revisione delle norme concede, in particolare, alle emittenti televisive maggiore flessibilità per quanto riguarda la fascia oraria in cui è possibile trasmettere gli annunci pubblicitari. Il limite complessivo del 20 % del tempo di trasmissione è comunque mantenuto nelle fasce orarie comprese tra le 6:00 e le 18:00 e le 18:00 e le 24:00 per non esporre il pubblico ad una quantità eccessiva di pubblicità nel "prime time".

E' stata introdotta la promozione dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video.

Inoltre, le imprese audio visive potranno beneficiare indirettamente delle disposizioni a favore della promozione della concorrenza.

Effetti sulla concorrenza

Tra gli obiettivi dell'intervento normativo europeo che ci si propone di recepire, vi è proprio il superamento di inefficienze e disfunzioni che possono penalizzare lo sviluppo del sistema economico industriale ed alterare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato dei media, riequilibrando il *level playing field* con una maggiore simmetria di regole tra le categorie dei vari stakeholder.

È inoltre importante prevedere norme per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità

Oneri informativi

Il provvedimento non richiede l'introduzione di nuovi oneri informativi, concernenti l'elaborazione e la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento. Le nuove disposizioni si inseriscono in un quadro regolamentare consolidato nel quale i destinatari della normativa in materia di servizi di media audiovisivi già operano.

L'eventuale introduzione di oneri informativi sarà comunque analizzata e valutata nel corso della predisposizione del decreto legislativo, con l'obiettivo di conseguire la semplificazione dei procedimenti e il minor aggravio amministrativo a carico delle imprese audio visive,

Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, si ritiene maggiormente rispondente l'opportunità di provvedere, a distanza di quasi quindici anni dall'emanazione del testo unico del 2005, all'elaborazione di un apposito codice che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 in un contesto armonizzato ed in linea con l'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali, in assoluta aderenza con i principi e le disposizioni del dettato comunitario sotto tutti i profili, inclusi quelli della cosiddetta *better regulation*.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento legislativo sono in via primaria l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in qualità di Autorità Nazionale di Regolamentazione, ed il Ministero dello sviluppo economico, per gli aspetti di rispettiva competenza oltre che il Ministero della Cultura limitatamente alla disciplina delle opere europee.

Tali soggetti operano in ogni caso in continuità rispetto al quadro normativo vigente.

Nello specifico, il monitoraggio dell'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale verrà svolto dall'AGCOM che, sentito il Ministero, predisporrà relazioni periodiche ogni tre anni.

Non si ravvisano, inoltre, incidenze del provvedimento sulla organizzazione e attività della pubblica amministrazione, in quanto le funzioni che i soggetti interessati sono chiamati a svolgere sono già normativamente attribuite ai medesimi.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'efficacia dell'intervento regolatorio sarà possibile confrontando l'evoluzione di diversi valori, sulla base delle segnalazioni dei soggetti interessati (vedasi punto 5.1) e dei dati messi a disposizione da appositi studi e report sul tema.

Lo schema del decreto legislativo predisposto in attuazione del recepimento della direttiva comunitaria UE 2018/1808 relativo al nuovo quadro regolamentare è stata posta in consultazione pubblica. In data 23 luglio 2021 si è provveduto a dare pubblicità al documento di consultazione, finalizzata ad acquisire l'orientamento del mercato sugli obiettivi della direttiva individuati all'interno della strategia per il mercato unico digitale in Europa, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale chiedendo a tutti gli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica l'inoltro entro 10 giorni di osservazioni, commenti e proposte di modifiche. I contributi ricevuti e recepiti durante l'audizione pubblica del 3 agosto provengono dalle seguenti imprese e/o associazioni:

1. Aeranti Corallo:
2. Anica
3. APA associazione
4. AT&T
5. Confindustria Digitale
6. Confindustria Radio TV
7. Discovery Italia Srl
8. Facebook
9. Media Audiovisi Europei
10. Mediaset
11. Netflix
12. Oncedance
13. RAI
14. Sky Italia
15. The Walt Disney Company Italia S.r.l.
16. Bella Radio
17. Elemedia
18. Radio 19
19. Radio Bella & Monella srl
20. Radio Bergamo
21. Radio Birikina
22. Radio Blu1
23. Radio Cuore 1
24. Radio Dimensione Suono
25. Radio Fantastica
26. Radio Gamma
27. Radio Italia Anni 60 Lombardia
28. Radio Lattemiele
29. Radio Massolina srl
30. Radio Millenote
31. Radio Norba
32. Radio Norba Music
33. Radio Nostalgia
34. Radio Numberone

35. Radio Reporter
36. Radio Sportiva
37. Radio Sportiva 1
38. Radio Sportiva5
39. Radio Subasio
40. Radio Subasio+
41. Radio Suby
42. Radio Zeta
43. Rete Unolox Avvocati
44. RTL 102.5
45. WRA Web Radio Associate